



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DEL CANONE
MERCATALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 maggio 2022

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 – Funzionario responsabile	5
Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 – Anticipata rimozione	6
Articolo 7 – Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 – Soggetto passivo	8
Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 – Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 – Dichiarazione	9
Articolo 16 – Versamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 – Definizione agevolata della penale	11
Articolo 19 – Sanzioni, indennità e rateizzazioni	11
Articolo 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	12
Articolo 21 – Pubblicità effettuata mediante “camion – vela”	12
Articolo 22 – Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 23 – Riduzioni	13
Articolo 24 – Esenzioni	13
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	15
Articolo 25 – Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 26 – Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27 – Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 28 – Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 29 – Canone sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	17
Articolo 31 – Riduzione del canone	17
Articolo 32 – Esenzione dal canone	17
Articolo 33 – Versamento del canone	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	18
Articolo 34 – Disposizioni generali	18
Articolo 35 – Funzionario responsabile	18
Articolo 36 – Occupazioni abusive	18
Articolo 37 – Domanda di occupazione	19
Articolo 38 – Obblighi del concessionario	20

Articolo 39 – Rilascio della concessione – Deposito cauzionale.....	21
Articolo 40 – Durata dell’occupazione	21
Articolo 41 – Titolarità della concessione	22
Articolo 42 – Decadenza ed estinzione della concessione	22
Articolo 43 – Modifica, sospensione o revoca della concessione	22
Articolo 44 – Rinnovo della concessione.....	23
Articolo 45 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 46 – Classificazione delle strade.....	24
Articolo 47 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 48 – Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 49 – Passi carrabili.....	26
Articolo 50 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	27
Articolo 51 – Soggetto passivo.....	27
Articolo 52 – Agevolazioni.....	28
Articolo 53 – Esenzioni	28
Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	29
Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	30
Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 57 – Rimborsi e compensazione	30
Articolo 58 – Definizione agevolata della penale	31
Articolo 59 – Sanzioni - indennità.....	31
Articolo 60 – Attività di recupero	32
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 61 – Disposizioni generali	32
Articolo 62 – Funzionario responsabile	32
Articolo 63 – Domanda di occupazione.....	32
Articolo 64 – Criteri per la determinazione del canone	32
Articolo 65 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	33
Articolo 66 – Occupazioni abusive	33
Articolo 67 – Soggetto passivo.....	33
Articolo 68 – Versamento del canone	33
Articolo 69 – Accertamento e riscossione coattiva	34
Articolo 70 – Rimborsi e compensazione	34
Articolo 71 – Definizione agevolata della penale	34
Articolo 72 – Sanzioni - indennità.....	34
Articolo 73 – Attività di recupero	35
Allegati:.....	35
Allegato 1.....	35
Allegato 2.....	35
Allegato 3.....	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ne disciplina i criteri di applicazione. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornaliere.
4. Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che necessita di un rinnovo annuale, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Sono pluriennali le occupazioni che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. La durata di tali occupazioni non può essere superiore a 29 anni e le frazioni d'anno sono computate per l'intera annualità.
6. Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti con le medesime caratteristiche. Le occupazioni temporanee possono essere di durata inferiore o di durata superiore alle dodici ore.
7. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
8. Le occupazioni con dehors con concessione pluriennale sono considerate permanenti anche se la durata dell'esposizione è inferiore a 365 giorni.
9. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali. così come le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo articolo 15, comma 2, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni.
10. La pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine ha durata minima dell'esposizione stabilita in 30 giorni.
11. La pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, consentita solo in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, nonché per fiere e mercati patrocinati e/o autorizzati dall'Amministrazione, la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferito, ha una durata temporanea stabilita per il periodo della manifestazione a cui si aggiungono le due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive.
12. Le occupazioni con dehors devono essere realizzate nel rispetto delle "*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*" degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il funzionario responsabile è il legale rappresentante del soggetto affidatario o altro soggetto dallo stesso formalmente individuato.

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato e gli impianti temporaneamente installati in occasione di manifestazioni, eventi, fiere e mercati.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intenda installare o modificare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti e mezzi pubblicitari deve presentare apposita domanda al Comune per il rilascio della relativa autorizzazione secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e dalle specifiche disposizioni comunali.
3. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione esatta del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - la descrizione dell'impianto e del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente

regolamento.

4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico dovranno essere preventivamente richieste apposita concessione per l'occupazione del suolo e autorizzazione per l'installazione del mezzo pubblicitario, rilasciate dal Servizio Infrastrutture.
6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità e l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia.
7. Il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione può avvenire solo se in conformità alle normative vigenti e se non risultano gravi insolvenze nei confronti del comune da parte del soggetto interessato, in particolare per rate di canone non pagate.
8. Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento a carattere temporaneo di cartelli, striscioni ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione; l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive.
9. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle norme e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
10. Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento a carattere temporaneo di cartelli, striscioni ed altri mezzi pubblicitari su aree pubbliche e private è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive.
11. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Direttore dell'Area corrispondente alla particolare tipologia dell'installazione del mezzo pubblicitario, previo versamento, da parte del richiedente, del canone dovuto: copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 6 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare della stessa avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 – Divieti e limitazioni

(comma 2 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali, da autorizzare da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, di volta in volta e per tempi ed orari limitati.

2. È fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20 alle ore 10 e dalle ore 13 alle ore 16.00. È altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle strutture sanitarie, alle case di cura e di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici, fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano di zonizzazione acustica dell'ente.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in base alla normativa vigente.

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive:
 - le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 2;
 - quelle risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione;
 - le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio o da soggetti dagli stessi autorizzati, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione maggiorate del 20%.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di

messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone (comma 2 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a 325 centimetri quadrati, pari circa alle dimensioni di un foglio A4, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate sommate e quindi con arrotondamento complessivo.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerata unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di

superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, di un’attività di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.
3. Per le attività cessate è fatto divieto di coprire semplicemente le insegne di esercizio ma occorre effettuarne la rimozione.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, tutte identificate in un’unica categoria;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare dell’autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati, per la sola fase di istituzione del canone, nell’allegato 1 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5,50 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza ed è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a 5,50 mq.;
 - b) 66,67% per le esposizioni pubblicitarie con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - c) 48,87% per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a 8,50 mq..

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al funzionario

responsabile della gestione del canone apposta dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta dalla dichiarazione, da presentare al funzionario responsabile che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli.
3. La dichiarazione deve essere presentata al funzionario responsabile che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione. Il funzionario responsabile che gestisce il canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 – Versamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio. In caso di mancata approvazione del bilancio annuale di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il versamento del canone va effettuato entro il mese successivo dall'approvazione del bilancio di previsione.
5. Qualora il canone annuale sia di importo superiore ad € 1.600,00, il versamento può essere effettuato in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio o su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale accoglimento dell'istanza di

compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 18 – Definizione agevolata della penale
(articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. La penale per omesso, parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta:
 - al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro un anno dalla data di scadenza prevista.
2. La predetta riduzione della penale può essere effettuata sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati verifiche o accertamenti dei quali l'utente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 19 – Sanzioni, indennità e rateizzazioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto e non versato.
2. Per il tardivo versamento del canone, effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica una sanzione del 20%.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica un'indennità pari al canone corrispondente, calcolato considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. La diffusione di messaggi pubblicitari temporanei realizzata abusivamente si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, sia permanente che temporanea, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada. La sanzione irrogata è ridotta ad un terzo nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, emesso dal funzionario responsabile della gestione del canone.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune, mediante il Dirigente preposto alla concessione dell'autorizzazione, può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati, con ordinanza del Dirigente preposto alla concessione dell'autorizzazione, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare dei relativi sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una caparra/cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. Le indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del

Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, emesso dal funzionario responsabile della gestione del canone.

7. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio di gestione che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e documentata difficoltà di ordine economico, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

**Articolo 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
(comma 2 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Il canone è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 625 centimetri quadrati, pari circa alle dimensioni di un foglio A4.

Articolo 21 – Pubblicità effettuata mediante “camion – vela”

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante, che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 285/1992 e art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non costituire intralcio o limitazione alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. Per la pubblicità visiva effettuata mediante i cosiddetti “camion - vela”, considerati mezzi pubblicitari “mobili” non sottoposti ad autorizzazione, nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, ovvero nel momento in cui diventino statici, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. In caso contrario, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. La sosta deve essere preventivamente autorizzata e/o comunicata e deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e, comunque, evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti, comprese le pubbliche affissioni. L'autorizzazione e il relativo pagamento, con indicazione della targa, devono essere esposti al vetro anteriore del veicolo, in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
4. All'accertamento di eventuali violazioni a quanto previsto nei commi precedenti seguirà l'immediata rimozione del veicolo, oppure l'immediata copertura della pubblicità abusiva al fine di privarla dell'efficacia pubblicitaria.

Articolo 22 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni o disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone per ogni giorno o frazione nella misura prevista nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica il canone nella misura prevista nell'**allegato 1** del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalle dimensioni dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'**allegato 1** del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 23 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, patriottiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24 – Esenzioni

(lettera b modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

(lettera c modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato, per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi o in loro prossimità, di superficie non superiore a 625 centimetri quadrati, pari circa alle dimensioni di un foglio A4 e non superiore ad un cartello per ogni immobile;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o nelle immediate vicinanze dei locali di pubblico spettacolo (purché collocata su apposite plance) o sulle recinzioni, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte

all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità effettuata per iniziative culturali, turistiche, sportive e iniziative che rientrino in progetti di incentivazione e valorizzazione delle attività produttive e associative locali, che abbiano ottenuto l'approvazione della Giunta Comunale;
- m) la targa posizionata su un bene donato al Comune di Salsomaggiore Terme, oppure esposta su un bene di proprietà del comune stesso il cui decoro e manutenzione vengono garantiti gratuitamente dal soggetto prestatore d'opera, che indica il nome delle persone o la ragione sociale delle ditte donatrici. La predetta targa non è soggetta al canone indipendentemente dalle sue dimensioni, purché regolarmente autorizzata all'esposizione dai servizi comunali competenti, anche dal punto di vista ambientale;
- n) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso di locali e attività al momento non affittati e non attivi utilizzati a fini commerciali, qualora si riferiscano alla merce esposta da altri negozi e attività commerciali nell'ambito del progetto comunale di "Miglioramento estetico delle vetrine degli esercizi commerciali sfitti", per contribuire al decoro delle vie cittadine e che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato, per ciascuna vetrina o ingresso.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq 37, corrispondente al 5% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a mq 710,5, corrispondente al 95% della superficie disponibile.

Articolo 26 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Salsomaggiore Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27 – Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e gli verranno rimborsate le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il gestore del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita annualmente dalla giunta Comunale e che, per la sola fase di istituzione del canone, è indicata nell'allegato 1 del presente Regolamento.
10. Nell'ufficio del gestore del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicata, per la sola fase di istituzione del canone, nell'**allegato 1** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, la tariffa si intende prorogata di anno in anno.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni o periodi successivi a multipli di 5 giorni.
4. Nel caso di affissione dei cosiddetti "poster" il periodo minimo di esposizione è pari a 15 giorni e verrà effettuato nella prima o nella seconda quindicina del mese.
Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) sono stabilite nell'**allegato 1** del presente

Regolamento.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

(comma 1 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti, nonché quelle collocate senza apposita plancia e sui muri esterni ai fabbricati (ad esclusione delle postazioni già definite per le pubbliche affissioni). Sono inoltre vietate e considerate pertanto abusive le affissioni sui pali della pubblica illuminazione, sui segnali stradali e sugli alberi, sulle saracinesche e vetrine dei negozi sfitti oltreché sugli arredi urbani.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le sanzioni e le indennità previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del presente regolamento è fissato il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato cm 70 x100, che è stabilito in € 5,00 per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 31 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, patriottiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata per l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale sia inferiore al 10% del totale, con il limite massimo di 700 centimetri quadrati.

Articolo 32 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Salsomaggiore Terme il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche,

- per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 – Versamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 2bis del D.L. 193/2016.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il funzionario responsabile è il legale rappresentante del soggetto affidatario o altro soggetto dallo stesso formalmente individuato.

Articolo 36 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - le occupazioni di urgenza, per le quali l'interessato non ha tempestivamente dato comunicazione al Comune dell'avvenuta occupazione o per l'accertata inesistenza del requisito di urgenza.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di

constatazione.

La Polizia Locale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al successivo articolo 57, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In merito alle occupazioni abusive effettuate con *déhors* si demanda alle "*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*" degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 37 – Domanda di occupazione

(nuovo comma 4 inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sottostanti o sovrastanti tali aree in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Servizio Infrastrutture domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Per le occupazioni di breve durata (fino ad otto ore giornaliere) che non comportino modifiche alla viabilità la richiesta deve essere presentata al Comando della Polizia Municipale.
5. La domanda di concessione, soggetta ai diritti di segreteria deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si richiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare in relazione alla tipologia di occupazione;
 - d) una planimetria dell'area interessata, con le quote dello spazio occupato e del restante spazio adibito al transito veicolare e/o pedonale;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) e la sua frequenza espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni

- temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
6. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare. La struttura non dovrà mai essere ancorata al terreno o alla pavimentazione in modo fisso e dovrà essere certificata la sua staticità.
 7. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
 8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'emergenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 10. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di *déhors* è soggetta al rispetto delle *"Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione"* degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 38 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) mantenere in condizioni di ordini e pulizia l'area che occupa, nonché di non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - d) verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - e) eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della

concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- g) non effettuare sub-concessione o trasferimento a terzi della concessione;
 - h) versare del canone alle scadenze previste;
 - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.
2. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecnico-pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e consuetudini locali e dall'atto concessorio.
 3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 39 – Rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Direttore dell'area cui afferisce la particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente:
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo e ai diritti di segreteria;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale.
2. Per le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di dehors si demanda alle "*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*" degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.
3. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
4. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Direttore dell'area che rilascia la concessione, in misura fissata in percentuale rispetto all'area occupata per lavori di ripristino. Detta somma, che non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica, da parte del competente ufficio del comune, della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio. I termini di verifica sono valutati dall'ufficio in base alla tipologia dei lavori di ripristino richiesti.
5. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano gravi insolvenze nei confronti del comune da parte del soggetto interessato, in particolare per rate di canone non pagate.

Articolo 40 – Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e

con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 37, comma 3.
2. Nel caso delle occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di déhors la concessione sarà rilasciata al titolare dell'esercizio pubblico.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune entro 60 giorni dal trasferimento. Il Comune, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 42 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto, da parte del titolare o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero l'inosservanza delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la violazione delle norme relative agli obblighi del concessionario di cui all'articolo 37, ivi compresa quella relativa al divieto di sub-concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione e se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Direttore dell'area competente al rilascio della concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 – Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato del Direttore dell'area che ha rilasciato l'atto di concessione, con preavviso di 60 giorni per le occupazioni permanenti e 24 ore per quelle temporanee,

può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun obbligo di indennizzo.

2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area, ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il Direttore dell'area competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo, senza corresponsione di interessi.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità o interessi.
6. Per la sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con l'installazione di déhors si demanda alle "*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*" degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 44 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Per il rinnovo delle concessioni ad occupare suolo pubblico con l'installazione di déhors si demanda alle "*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*" degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 45 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (allegato 2 del presente regolamento);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati, per la sola fase di istituzione del canone, nell'**allegato 1** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
- Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1° categoria.
- La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1° categoria.
- Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
2. L'elenco nominativo delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 47 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
- a) occupazioni fino a 12 ore ed effettuate fra le ore 6,00 e le ore 18,00: riduzione del 20% della tariffa giornaliera;
 - b) occupazioni fino a 12 ore ed effettuate fra le ore 18,00 e le ore 6,00 del giorno successivo: riduzione dell'80% della tariffa giornaliera.
4. Le occupazioni fino a 12 ore effettuate a cavallo delle due fasce sono soggette alla tariffa di cui al soprastante punto a).
5. Le occupazioni di durata superiore a 12 ore sono soggette alla tariffa giornaliera intera.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati istituiti a norma della legge regionale n. 12/1999 e realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al Capo V del presente regolamento.

Articolo 48 – Modalità di applicazione del canone

(commi 10 e 11 modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

(comma 12 inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Il canone per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, per la quota eccedente i 1000 mq, è calcolato in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base al numero delle utenze delle predette società di vendita moltiplicate per la tariffa forfettaria prevista nell'**allegato 1** del presente Regolamento. In ogni caso, l'ammontare del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al funzionario responsabile della gestione del canone con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la

piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L. n. 82 del 07/03/2005.

11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per l'estrazione e la distribuzione dell'acqua termale, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico. L'ammontare del canone annuo dovuto al Comune è stabilito in misura forfettaria nell'**allegato 1** del presente regolamento.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L. n. 82 del 07/03/2005.

12. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di € 800,00.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L. n. 82 del 07/03/2005.

Articolo 49 – Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
 - passi carrabili, caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata;
 - accessi carrabili, o accessi a raso, quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchino o un'opera visibile che renda concreta l'occupazione o la modifica del piano stradale e marciapiede e non sia certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili sono soggetti al pagamento del relativo canone, anche se non autorizzati.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

(commi 4 e 5 modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima 6 anni, massima 20;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area, debitamente ripristinata, all'Amministrazione comunale;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione, a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è approvato annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicato nell'**allegato 1** del presente Regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, la misura del canone si intende prorogata di anno in anno. L'importo è pari ad € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio comunale, così come stabilito dall'art. 831 bis della legge n. 160/2019 e deve essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L. n. 82/2005.
5. Per l'installazione temporanea, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, degli impianti di cui al comma 1, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 – Soggetto passivo

1. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 – Agevolazioni

1. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee sono ridotte:
 - del 50% per le occupazioni aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - del 30% per le occupazioni aventi durata di almeno 15 giorni.
2. Il canone dovuto per le occupazioni con tende è ridotto del 50% per i pubblici esercizi e i negozi situati all'interno dei centri commerciali naturali, costituiti ai sensi della l.r. 10 dicembre 1997, n. 41.
3. In caso di occupazione con *déhors* effettuata dai pubblici esercizi e dai negozi situati all'interno dei centri commerciali naturali il canone è ulteriormente ridotto del 15%.
4. Per le agevolazioni previste per le occupazioni con *déhors* si demanda alle “*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*” degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii.
5. Le predette agevolazioni si cumulano fra loro e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, di trasporto pubblico non di linea (taxi) nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni con infrastrutture destinate alla sosta o al noleggio condiviso di monopattini;
 - e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni relative alle iniziative promosse, patrocinate e organizzate dal comune con altri enti, associazioni e/o privati, autorizzate con apposito atto dalla Giunta Comunale;
 - i) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo, vasche biologiche;
 - m) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni effettuate con esposizione di merce dai pubblici esercizi e dai negozi situati all'interno dei centri commerciali naturali, oltre alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune con apposito atto, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - o) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con pensiline permanenti, la cui funzione è volta a riparare e favorire il passaggio pedonale sottostante, all'accesso ai negozi o ai pubblici esercizi o al trasporto di linea;
 - p) le occupazioni permanenti di aree pubbliche date in concessione agli albergatori, previa convenzione purché vengano adibite a parcheggio delle autovetture ad uso privato dei loro clienti;
 - q) le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'amministrazione comunale dietro pagamento di un canone o corrispettivo;
 - r) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso comune di Salsomaggiore Terme, le quali non necessitano né di concessione né di comunicazione al soggetto incaricato della gestione del canone;
 - s) gli accessi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap come risultante da apposita certificazione;
 - t) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore.
2. All'interno di progetti di recupero e/o di valorizzazione commerciale di aree urbane la Giunta Comunale potrà prevedere apposite agevolazioni o esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico.
 3. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
 4. Sono occupazioni occasionali non soggette al canone quelle effettuate per:
 - lo svolgimento di manifestazioni civiche, religiose, assistenziali, di solidarietà sociale, politiche, sindacali, ricreative (purché organizzate dall'associazionismo locale) di durata non superiore a 1 giorno, purché non comportino cessione di beni o prestazione di servizi per corrispettivo;
 - la sosta occasionale di veicoli nelle aree di circolazione.

Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione. Esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio. In caso di mancata approvazione del bilancio annuale di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il versamento del canone va effettuato entro il mese successivo dall'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 2bis del D.L. 193/2016, fatto salvo quanto previsto all'articolo 47, commi 10 e 11.
5. Per importi superiori ad € 550,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna della concessione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 550,00.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 – Rimborsi e compensazione

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione o la dichiarazione di aver occupato una superficie inferiore rispetto a quella autorizzata, non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede il soggetto a cui è affidata la gestione del canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario deve essere esercitato entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio o su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da calcolare a giorno a decorrere dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso, ai sensi dall'art. 2033 del Codice Civile. Oltre agli interessi, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca, sospensione o rinuncia della concessione.
6. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 12,00.

Articolo 58 – Definizione agevolata della penale
(articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. La penale per omesso, parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta:
 - al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro un anno dalla data di scadenza prevista.
2. La predetta riduzione della penale può essere effettuata sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati verifiche o accertamenti dei quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 59 – Sanzioni - indennità

3. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto e non versato.
4. Per il tardivo versamento del canone, effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica una sanzione del 20%.
5. Per l'occupazione di suolo realizzata abusivamente si applica un'indennità pari al canone corrispondente, calcolato considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. L'occupazione temporanea realizzata abusivamente si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Per l'occupazione di suolo realizzata abusivamente, sia permanente che temporanea, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada. La sanzione irrogata è ridotta ad un terzo nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, emesso dal funzionario responsabile della gestione del canone.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 55 del presente Regolamento.

8. Le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e documentata difficoltà di ordine economico, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.
10. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni delle “*Linee Guida per la Progettazione e nuove direttive Localizzazione – Installazione – Gestione*” degli stessi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/11/2014 e ss.mm.ii. sono demandate a quanto previsto nelle stesse linee guida.

Articolo 60 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate e ne disciplina i criteri di applicazione.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette alle prescrizioni contenute nel vigente “Regolamento Comunale del mercato bisettimanale, dei mercati straordinari e di disciplina del commercio itinerante.”

Articolo 62 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il funzionario responsabile è il legale rappresentante del soggetto affidatario o altro soggetto dallo stesso formalmente individuato.

Articolo 63 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione sono disciplinate dal vigente “Regolamento Comunale del mercato bisettimanale, dei mercati straordinari e di disciplina del commercio itinerante.”

Articolo 64 – Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa deliberata dalla

Giunta Comunale, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui, per la sola fase di istituzione del canone, all'**allegato 3** del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato bisettimanale, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali "spuntisti" in occasione del mercato bisettimanale e in occasione dei mercati non ricadenti nei commi 2 e 4 del presente articolo, il canone da applicare è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 3** del presente Regolamento.

Articolo 65 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 0.00 alle ore 7.00;
 - dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
 - dalle ore 13.00 alle ore 0.00.
2. L'importo del canone dovuto, sia per le occupazioni temporanee che per le concessioni con parcheggio fisso, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 – Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 67 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio. In caso di mancata approvazione del bilancio annuale di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il versamento del canone va effettuato

entro il mese successivo dall'approvazione del bilancio di previsione.

4. Gli importi dovuti sono riscossi unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L. n. 82 del 07/03/2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Per le occupazioni di cui all'articolo 62, comma 3, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, previa verifica che i pagamenti precedenti siano regolari.
6. Per le occupazioni di cui all'articolo 62, comma 4, il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone mercatale possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

Articolo 70 – Rimborsi e compensazione

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio o su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 71 – Definizione agevolata della penale

(articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022)

1. La penale per omesso, parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta:
 - al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dall'utente entro un anno dalla data di scadenza prevista.
2. La predetta riduzione della penale può essere effettuata sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati verifiche o accertamenti dei quali l'utente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 72 – Sanzioni - indennità

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone mercatale si applica una sanzione pari al

30% del canone dovuto e non versato.

2. Per il tardivo versamento del canone mercatale, effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, si applica una sanzione del 20%.
3. Per l'occupazione di suolo realizzata abusivamente si applica un'indennità pari al canone corrispondente, calcolato considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. L'occupazione temporanea realizzata abusivamente si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Per l'occupazione di suolo realizzata abusivamente, sia permanente che temporanea, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada. La sanzione irrogata è ridotta ad un terzo nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, emesso dal funzionario responsabile della gestione del canone.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 55 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e documentata difficoltà di ordine economico, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

Articolo 73 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Allegati:

Allegato 1

Tariffe e coefficienti moltiplicatori

- CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 2

Classificazione strade per occupazione spazi ed aree pubbliche

Allegato 3

Tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO V – CANONE MERCATALE